



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**N. 50 Reg. Del.
del 17-07-2020**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **diciassette**, del mese di **luglio**, alle ore **13:45**, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Pini Michele	SINDACO	Presente
Montagna Silvia	VICE SINDACO	Presente
Mezzadra Mauro	ASSESSORE	Assente
Cei Pierangela	ASSESSORE	Presente
Drisaldi Luca	ASSESSORE	Assente
Totale		Presenti 3 Assenti 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA Salvatrice Bellomo, il quale provvede alla redazione del verbale.

Il Signor Michele Pini nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

DELIBERA G.C. N. 50 DEL 17-07-2020

OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 25.09.2003, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 17.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 2015, le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Rilevato che l'art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari;

Considerato che tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade;

Rilevato inoltre che l'art. 1, commi 837-847, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI;

Visto che l'art. 4, c. 3-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, dispone:

"3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

Preso atto, in particolare, che l'art. 1, c. 843, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone per il 2020 il divieto di aumentare le vigenti tariffe COSAP e TOSAP, se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Considerato che:

- ï tra i decreti e i provvedimenti emanati dal governo centrale per fronteggiare l'emergenza Covid-19 il D.L. 19/05/2020, n. 34 ha previsto all'art. 181 una misura specifica di esonero integrale dalla TOSAP per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 25/08/1991, n. 287, per il periodo dal 01/05/2020 al 31/10/2020, oltre alla possibilità di nuove concessioni e/o di ampliamento della superfici già concesse al fine di favorire la possibilità di distanziamento sociale connesso all'emergenza Covid-19;
- ï nell'ambito dell'autonomia impositiva del Comune appare opportuno ampliare le agevolazioni già concesse dalla disposizione normativa sopra citata attraverso una ulteriore riduzione parziale delle tariffe della TOSAP per il periodo rimanente dell'anno 2020, interessato da chiusura obbligatoria degli esercizi previsti dalla norma;

Dato atto pertanto che:

- ï le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991, come individuate dall'art. 181 del D.L. 34/2020, godono di esonero integrale per tutte le superfici già autorizzate/concesse ovvero di nuova autorizzazione/concessione per il periodo dal 01/05/2020 al 31/10/2020;
- ï è previsto un ristoro da parte del Ministero di € 2.370,43 (decreto del Ministero dell'interno del 1^o luglio 2020)

Ritenuto di procedere a deliberare, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991, una ulteriore riduzione finalizzata ad evitare imposizioni nel periodo di chiusura forzata (marzo - aprile) prevedendo per tali mesi l'integrale esenzione dal tributo;

Considerato che tali riduzioni trovano copertura negli equilibri finanziari generali di bilancio;

Richiamato infine l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale recita:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale."

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);

Visto il parere espresso dal Responsabile de Servizio Economico Finanziario e Personale in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. di confermare per l'anno 2020 le tariffe TOSAP vigenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 17.03.2015, così come riportate negli allegati prospetti a) e b), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991, come individuate dall'art. 181 del D.L 34/2020, godono di esonero integrale per tutte le superfici già autorizzate/concesse ovvero di nuova autorizzazione/concessione per il periodo dal 01/05/2020 al 31/10/2020;
3. di prevedere per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991 una ulteriore riduzione finalizzata ad evitare imposizioni nel periodo di chiusura forzata (marzo - aprile) prevedendo per tali mesi l'integrale esenzione dal tributo;
4. di dare atto che le esenzioni di cui al punto 2 trovano parziale ristoro nei trasferimenti previsti dall'art. 181 del D.L 34/2020;
5. di dare atto che le esenzioni di cui al punto 3 trovano copertura nei generali equilibri di bilancio dell'ente;
6. di dare atto che il gettito previsto per l'anno 2020, derivante dall'applicazione delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e tenuto conto delle esenzioni previste, è quantificato in € 14.000,00;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011.

Successivamente, ritenuta l'urgenza, con separata votazione unanime e favorevole resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(F.to Michele Pini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)
Firmato digitalmente

Comune di CAVA MANARA Provincia di Pavia

ALLEGATO A)

Comune di Classe V

Tariffe occupazioni permanenti

Tariffe per ogni metro quadrato e per anno

		TARIFFE IN VIGORE DAL 1/1/2015	
		Importi espressi in Euro	
		Categoria prima	Categoria seconda
a) occupazioni di suolo pubblico (tariffa base)		24,031	21,846
b) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (riduzione ad 1/3)		8,010	7,282
c) occupazione con tende fisso o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione al 30%)		7,209	6,554
d) occupazioni aree destinate a parcheggio affidate in concessione pluriennale o per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati)		24,031	21,846
e) occupazioni con distributori di carburante (non opera la distinzione fra prima e seconda categoria ma opera la seguente)			
	centro abitato	35,322	
	zona limitrofa	32,112	
	sobborghi e zone periferiche	17,043	
	frazioni	5,681	
f) occupazioni con distributori di tabacchi (non opera la distinzione fra prima e seconda categoria ma opera la seguente)			
	centro abitato	10,595	
	zona limitrofa	9,629	
	frazioni sobborghi e zone periferiche	5,682	
g) occupazioni con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (tariffa ad utenza)		0,851	

Comune di Classe V

Tariffe occupazione temporanea

Tariffe per ogni metro quadrato

TARIFFE IN VIGORE DAL 1/1/2015					
Importi espressi in Euro					
Cat. Prima			Cat. Seconda		
Giornaliera	Oraria		Giornaliera	Oraria	
a) occupazioni di suolo pubblico (tariffa base)					
		1,650	0,069	1,499	0,062
b) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (riduzione ad 1/3)					
		0,550	0,023	0,499	0,021
c) occupazione con tende fisso o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione al 30%)					
		0,495	0,021	0,450	0,019
d) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (aumento del 20%)					
		1,980	0,083	1,800	0,075
e) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (riduzione del 50%)					
e1) occupazioni di suolo		0,825	0,034	0,750	0,031
e2) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti		0,990	0,041	0,900	0,037
f) occupazioni effettuate in aree di mercato (la tassa si applica sulla base di fasce orarie non frazionabili di 6 ovvero 12 ore)					
f1) tariffa per occupazione sino a 6 ore		0,206		0,005	
f2) tariffa per occupazione sino a 12 ore		0,413		0,375	
g) occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione 80%)					
		0,330	0,014	0,300	0,012
* fino a 100 mq di superficie riduzione del 50% della superficie					
* da 101 a 1000 mq riduzione 75% della superficie eccedente 100 mq					
* oltre 1000 mq riduzione del 90% superficie eccedente i 1000 mq					
h) occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (la tassa è applicata in misura forfettaria)					
occupazioni fino a 1 km					
h1) fino a 30 giorni (tassa intera complessiva)		8,181		7,435	
h2) superiore a 30 gg e fino a 90 gg (aumento 30%)		10,635		9,665	
h3) superiore a 90 gg e fino a 180 gg (aumento 50%)		12,271		11,152	
h4) superiore a 180 gg (aumento del 100%)		16,361		14,871	
occupazioni superiori a 1 km					
h5) fino a 30 giorni (aumento del 50%)		12,271		11,152	
h2) superiore a 30 gg e fino a 90 gg (aumento 30%)		15,952		14,498	
h3) superiore a 90 gg e fino a 180 gg (aumento 50%)		18,407		16,729	
h4) superiore a 180 gg (aumento del 100%)		24,542		22,305	
i) occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio					

ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (riduzione 50%)				
i1) occupazioni suolo pubblico	0,825	0,034	0,750	0,031
i2) occupazioni soprassuolo e sottosuolo	0,275	0,011	0,250	0,010

l) occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi				
l1) occupazioni suolo pubblico	1,650	0,069	1,499	0,062
l2) occupazioni soprassuolo e sottosuolo	0,550	0,023	0,499	0,021

m) occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree appositamente destinate a parcheggio custodito o provviso di parchimetro				
	1,650	0,069	1,499	0,062

n) occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia (riduzione 50%)				
m1) occupazioni suolo pubblico	0,825	0,034	0,750	0,031
m2) occupazioni soprassuolo e sottosuolo	0,275	0,011	0,250	0,010

o) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive (riduzione 80%)				
	0,330	0,014	0,300	0,012